

Sentenza n. 438/2024 pubbl. il 28/06/2024

RG n. 525/2024

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024

**TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO**

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 525 /2024 R.G. promossa da:

, rappresentato e difeso dall'Avv.MACCIONI ANTONELLA

RICORRENTE

contro:

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv..

RESISTENTE

**CONCLUSIONI: come in atti****MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento Inps del 23/06/2023 n. [ ] e la delibera del Comitato Provinciale INPS del 31/10/2023 n. [ ], in forza dei quali l'INPS ha dichiarato la decadenza dell'esponente dal diritto alla NASpl anticipata (anni 2016-2018) e ha chiesto la restituzione della somma di Euro 24.689,12 sul presupposto che il ricorrente, prima della scadenza del periodo per cui è stata riconosciuta la NASpl (ossia – a detta dell'Ente - prima del 14/03/2018), avrebbe intrapreso (in data 06/03/2018) una attività lavorativa di natura subordinata.

Sostiene il ricorrente che l'Ente al fine di individuare il termine di scadenza dell'indennità in oggetto ha utilizzato un criterio di calcolo dei giorni *"arbitrario ed errato, ma anche criptico"*.

Lamenta il ricorrente *"in nessun modo l'esponente (e non solo lui!) avrebbe potuto intuire che il termine di scadenza del periodo per cui è stata riconosciuta la NASpl avrebbe dovuto essere il 14/03/2018 (come indicato da INPS) piuttosto che quello del 02/03/2018 (individuato aggiungendo 728 giorni effettivi da calendario civile al 04/03/2016)"*.

Si costituiva Inps chiedendo il rigetto del ricorso.

La domanda di parte ricorrente è fondata.

L'art. 8 del D. Lgs 22/2015 (e la Circolare Inps 12 maggio 2015 n. 94 art. 2.9), al fine di incentivare l'autoimprenditorialità, consente al lavoratore con diritto alla NASpl che intende avviare un'attività di **lavoro**



**autonomo** o iniziare una **attività in forma di impresa**, di richiedere la liquidazione anticipata, **in un'unica soluzione**, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non è stato ancora erogato.

L'art. 8, comma 4, del D. Lgs 22/2015 (la Circolare Inps 94/2015 art. 2.9) dispone che *"il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata NASpl è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale"*.

E' pacifico che:

- il **.....** ha avuto diritto a percepire la NASpl anticipata;
- la NASpl è stata riconosciuta per 728 giorni;
- la NASpl ha iniziato a decorrere dal 04/03/2016 (cfr. *sub* doc. 02- Comunicazione 19/04/2016);
- la NASpl è stata utilizzata per avviare una attività imprenditoriale.

Nella comunicazione del 19/04/2016, l'INPS, nel riconoscere la NASpl anticipata, con decorrenza 04/03/2016 fa riferimento a **728 giorni**.

L'Ente **non** scrive alcunché in merito al computo dei giorni; **nulla** indica sul fatto che, secondo la propria prassi i 728 si calcolano considerando solo 30 giorni al mese (senza, quindi considerare il 31.mo giorno per i mesi che lo hanno) o 28 giorni (per il mese di febbraio – o 29 per gli anni bisestili -); **non individua** il termine finale dell'indennità e **non indica** neppure alcuna norma e/o alcuna circolare cui far riferimento per comprendere come calcolare questi 728 giorni di durata della NASpl.

Era dunque legittimo l'affidamento che il ricorrente ha messo nel ritenere che il termine fosse già scaduto (2.3.2028) allorché venne assunto con contratto subordinato a tempo indeterminato (6.3.2028).

Il lavoratore che ha ottenuto la Naspi in via anticipata, considerata la gravità della sanzione cui potrebbe incorrere, **deve** essere puntualmente informato circa il termine di scadenza del periodo di NASpl o, quantomeno, dovrebbero essergli indicati chiaramente i riferimenti normativi in virtù dei quali acquisire tale informazione in maniera autonoma.

Nel caso in esame è documentale la circostanza che l'esborso della somma richiesta in restituzione, pari ad Euro 24.689,12, rappresenta un grave elemento di incidenza economica rispetto alla gestione personale e familiare (cfr. docc. 16-18).

L'affidamento legittimo che i percettori hanno nella stabilità di trattamenti che sono erogati da enti pubblici, fa sì che in ambito previdenziale ed assistenziale il regime dell'indebito presenti dei tratti peculiari, ossia vi sono ipotesi in cui viene derogato il principio civilistico delle ripetibilità dell'indebito (art.2033 c.c.). E' il caso, in materia previdenziale, dell'art.13 della legge del 30 dicembre 1991, n. 412 - Disposizioni in materia di finanza pubblica - *Norme di interpretazione autentica* – "1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

2. *L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza*".

Nella materia oggetto della presente controversia si è di recente pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza nr. 8, pubblicata il 27 gennaio 2023.

La Corte EDU si era più volte pronunciata sull'applicazione del principio di cui all' art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione («*Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.*»)

I giudici remittenti avevano inteso fare scaturire dalla giurisprudenza della Corte EDU applicativa del suddetto principio, la regola della irripetibilità -in presenza di situazioni di «legittimo affidamento» dell'accipiens- di prestazioni previdenziali e/o retributive effettuate da un ente pubblico.

I giudici della Consulta non hanno condiviso tale interpretazione: la Corte ha escluso che il «bilanciamento di interessi» sotteso alla «costruzione» (della Corte EDU) che tutela il «legittimo affidamento» dell'accipiens, porti, di norma, alla conclusione della irripetibilità della prestazione percepita dal privato.

Per la Corte Costituzionale «*la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU volta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva*».

Anche la disposizione codicistica dell'art.2033 c.c. mostra di tener conto della necessità di una interferenza proporzionata sul legittimo affidamento: la norma, infatti, stabilisce che in ipotesi di buona fede soggettiva i frutti e gli interessi debbano essere da lui corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione.

Nel nostro ordinamento giuridico, inoltre, vi sono clausole generali che consentono di attribuire rilevanza a quegli stessi elementi posti in rilievo dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo (ossia: l'apparenza di un valido titolo posto a fondamento dell'attribuzione, la particolare relazione tra solvens e accipiens: soggetto pubblico il primo, persona fisica il secondo, la natura della prestazione erogate (previdenziale), la buona fede dell'accipiens). Si tratta degli artt. 1175 e 1337 c.c. che tutelano il legittimo affidamento che un accipiens incolpevole ha riposto in una attribuzione patrimoniale corrisposta da un soggetto pubblico.

Alla luce dei suddetti principi, nella fattispecie in esame, non può ritenersi corretto il criterio di calcolo utilizzato dall'istituto e, di conseguenza non essendo alla data del 6.3.2028 scaduto il termine di 728 giorni dal 4.3.2026 non sussiste il diritto in capo a Inps alla ripetizione di indebitato nei confronti dell'odierno ricorrente.

La particolarità e novità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il credito di Inps riportato nei provvedimenti impugnati.

Spese di lite compensate.

Così deciso in data 27/06/2024

Il Giudice del lavoro

Sentenza n. 438/2024 pubbl. il 28/06/2024

RG n. 525/2024

Sentenza a verbale (art. 127 te cpo) del 28/06/2024

Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5242e3c532f6d6b493fce00af034b951  
Firmato Da: ZAFFANELLA ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7be20943277aa822

